



APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI

nella procedura ordinaria di approvazione secondo gli articoli 7-21 OAPCM
(Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari; RS 510.51)

DEL 23 FEBBRAIO 2026

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
come autorità concedente*

nella domanda del 20 dicembre 2024

da parte di armasuisse immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale,

concernente

COMUNE DI MONTECENERI, PIAZZA D'ARMI MONTECENERI; COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO MEDICO DELLA REGIONE (CMR)

I.

constata:

1. Il 20 dicembre 2024, armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale, (di seguito, la richiedente) ha sottoposto all'autorità concedente il progetto riguardante la costruzione del nuovo Centro Medico della Regione (CMR).
2. La Segreteria generale del DDPS (di seguito, l'Autorità d'approvazione) ha ordinato il deposito ufficiale dei piani dal 29 gennaio al 28 febbraio 2025.
3. Nessuna opposizione è stata depositata entro il termine di deposito pubblico dei piani.
4. L'Autorità d'approvazione ha condotto una procedura di consultazione e i seguenti pareri sono stati raccolti:
 - 20 marzo 2025: Comune di Monteceneri;
 - 25 marzo 2025: Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI);
 - 26 marzo 2025: Repubblica e Cantone Ticino (Canton Ticino);
 - 20 giugno 2025: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).
5. Il 17 luglio 2025, la richiedente ha fatto pervenire all'Autorità d'approvazione il suo parere conclusivo sui diversi preavvisi raccolti.

I diversi pareri verranno trattati nei seguenti considerandi.

II.

considera:

A. Esame formale

1. *Competenza materiale*

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo Centro medico regionale, poiché l'attuale infermeria non è in grado di coprire il fabbisogno di superficie necessario né di adeguarsi agli standard medici civili imposti da Swissmedic. Di conseguenza, il progetto ha dei fini prevalentemente militari. L'ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari è applicabile (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. b e d dell'ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM; RS 510.51). La Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) è l'autorità competente per la definizione e lo svolgimento della procedura di approvazione (art. 2 OAPCM).

2. *Procedura applicabile*

Nell'ambito dell'esame preliminare secondo l'articolo 7 OAPCM, l'Autorità d'approvazione dei piani ha constatato quanto segue:

- a. il progetto è sottoposto a una procedura ordinaria di approvazione dei piani di costruzioni militari (art. 126b e segg. della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, LM; RS 510.10);
- b. il progetto non consiste in una trasformazione, un ingrandimento o un cambiamento d'esercizio sostanziale; di conseguenza, non è sottoposto ad un esame dell'impatto sull'ambiente (art. 2 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, OEIA; RS 814.011);
- c. il progetto non è rilevante in materia di Piano settoriale militare (capitolo 6.2).

B. Esame materiale

1. *Descrizione del progetto*

Il presente progetto prevede la costruzione di un edificio che ospiterà il futuro Centro medico regionale. Per la realizzazione di quest'ultimo è necessaria la demolizione di due magazzini esistenti. L'attuale infermeria sarà riutilizzata per altri scopi una volta realizzata la nuova costruzione e non è oggetto del presente progetto.

2. *Preavviso del Comune di Monteceneri*

Il Comune di Monteceneri ha rinunciato ad inoltrare delle osservazioni in merito al progetto.

3. *Preavviso dell'ESTI*

Nel suo parere, l'ESTI ha comunicato che la posizione dell'area fumatori, nelle immediate vicinanze della cabina di trasformazione prevista, è sfavorevole, senza avanzare alcuna richiesta in merito e lasciando all'Autorità d'approvazione il compito di valutare se la zona fumatori debba essere realizzata o meno nelle vicinanze delle cabine di trasformazione.

Sul presente progetto ha formulato le seguenti domande:

- (1) All'ESTI deve essere inviata una copia della decisione di approvazione dei piani della SG-DDPS.
- (2) L'esercente o la richiedente deve notificare per iscritto all'ESTI tramite la SG DDPS il completamento dell'impianto e allegare una conferma del costruttore dalla quale risulti che l'impianto soddisfa i requisiti legali e le norme tecniche riconosciute (art. 12 dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, OPIE; RS 734.25).

- (3) Sono fatti salvi eventuali aggiunte che si rendano necessarie in occasione dell'ispezione a pagamento degli impianti completati. Gli impianti vengono ispezionati dall'ESTI a pagamento.

Cabina di trasformazione:

- (4) Le specifiche del produttore dell'impianto a media tensione e le relative istruzioni di montaggio e installazione devono essere presentate all'ispettore al momento dell'ispezione.
- (5) Le misure di scarico della pressione della cabina di trasformazione devono essere progettate in modo tale che le conseguenze di un aumento della pressione in caso di formazione di archi voltaici non comportino un pericolo per le persone o le cose. Le misure di scarico della pressione devono essere eseguite secondo le specifiche del produttore del quadro MT. Con la notifica di completamento, è necessario fornire all'ESTI la prova che l'impianto ad alta tensione sia stato installato correttamente secondo le specifiche del produttore (di solito le istruzioni di montaggio e installazione relative alla posizione e alle distanze da pareti e soffitti, all'altezza e al volume del locale, alle misure di scarico della pressione eventualmente necessarie, come clappe di sfogo della sovrappressione, assorbitori, ecc. o le informazioni contenute nelle richieste di informazioni, nei preventivi e negli ordini in conformità alla norma SN EN 62271-1:2017 [numero 10 della norma]) e lo scarico della pressione in caso di guasto ad arco (perdita di gas e direzione di scoppio) non provochi danni a persone o cose (ad es., l'allineamento dei dischi di scoppio/apertura di scoppio, l'installazione dei condotti di scarico della pressione, la posizione delle serrande di espansione, le aperture, ecc.).
- (6) Il fusibile di tipo gTr utilizzato deve essere adattato alla potenza del trasformatore. La prova definitiva, oltre ai documenti approvati, della conformità agli articoli 47, 62 capoverso 1 e 63 capoverso 1 dell'ordinanza sulla corrente forte per la protezione da sovracorrenti (sovraccarico, guasto a terra e cortocircuito), che garantisce uno spegnimento sicuro (tempo di spegnimento massimo di 1 secondo la comunicazione ESTI 2019-0702) fino al primo dispositivo di protezione a bassa tensione incluso, deve essere presentata all'ispettore insieme alla documentazione di prova del sistema di protezione durante l'ispezione.

4. *Preavviso del Canton Ticino*

Il Dipartimento del territorio del Canton Ticino ha sottoposto il progetto ai servizi coinvolti, i quali si sono pronunciati come segue.

L'Ufficio della natura e del paesaggio, l'Ufficio della caccia e della pesca e la Sezione della Mobilità non hanno emesso alcuna condizione particolare, esprimendo un preavviso favorevole.

Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS):

Protezione dell'aria:

- (7) Viste le caratteristiche del cantiere, sono da adottare i provvedimenti del gruppo B per la riduzione di polveri e di altre emissioni nell'aria della *Direttiva aria cantieri* (UFAM, 2016).

Prevenzione dei rumori:

- (8) Secondo la *Direttiva sul rumore dei cantieri* (UFAM 2006, stato 2011) devono essere adottati i seguenti provvedimenti atti a contenere nella massima misura possibile la molestia: per i lavori edili rumorosi i provvedimenti gruppo B; per i lavori edili molto rumorosi i provvedimenti del gruppo C; per i trasporti edili i provvedimenti del gruppo A.

Risparmio energetico:

- (9) A lavori ultimati deve essere presentata alla SPAAS la certificazione Minergie-ECO definitiva.

Impianto solare:

- (10) In ottemperanza agli articoli 14 e 36 del regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn; RL 740.110), l'impianto fotovoltaico (60,2 kW) deve essere realizzato come da progetto e approvato.
- (11) I pannelli dell'impianto fotovoltaico devono presentare un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica.
- (12) I pannelli dell'impianto devono essere privi di rivestimenti contenenti PFAS.

Protezione delle acque:

- (13) Il parcheggio coperto/garage se dotato di scarico sul pavimento deve essere munito di disoleatore e dissabbiatore, e deve essere collegato alla canalizzazione acque luride (non al bacino d'infiltrazione per le acque meteoriche). Il lavaggio di automezzi sia all'interno che sul sedime deve essere vietato.
- (14) Qualora l'azionamento dell'ascensore fosse di tipo oleodinamico devono essere rispettate le disposizioni seguenti:
 - a. il pavimento e le pareti del locale macchine (in cemento armato dello spessore minimo di 15 cm) devono essere muniti di un rivestimento approvato, resistente all'olio e molto aderente alla struttura portante, tale da fornire un bacino di ritenzione che assicuri la contenenza di un volume pari al 100% del contenuto utile del serbatoio;
 - b. il pavimento e le pareti, fino ad un'altezza del rivestimento stagno, devono essere sprovvisti di scarichi e aperture dirette verso l'esterno;
 - c. nell'impossibilità di ossequiare le disposizioni di cui al punto 1 e 2 si deve posare l'aggregato in una bacinella stagna agli oli (p. es. lamiera), che assicuri una ritenzione pari al 200% del contenuto utile del serbatoio;
 - d. la fossa del vano e il tubo d'olio devono essere resi impermeabili mediante l'applicazione di un ricoprimento in laminato (resina e fibra di vetro o teli); i prodotti usati devono essere al beneficio di un rapporto d'esame;
 - e. tutti i rivestimenti devono essere applicati da ditte specializzate al beneficio di un'autorizzazione;
 - f. le condotte devono essere visibili su tutta la loro lunghezza oppure inserite entro tubi di protezione, stagni al prodotto depositato. Dette condotte devono fuoriuscire dai bacini di ritenzione, definiti ai punti precedenti, sopra il rivestimento stagno.
- (15) Sotto al trasformatore contenente olio deve essere posata una vasca di contenimento. La stessa deve essere stagna e resistente all'olio, nonché avere una capienza pari a quella dell'olio contenuto nel trasformatore. Qualora la vasca di contenimento fosse costruita con materiale minerale (beton) deve essere munita di rivestimento resistente agli olii, di tipo approvato e provvisto di rapporto d'esame (laminato o teli). Il rivestimento deve essere applicato da una ditta specializzata a eseguire lavori speciali.
- (16) La distanza minima tra le pareti della vasca di contenimento e il trasformatore deve essere di almeno 15 cm su tutto il perimetro.
- (17) Il detentore dell'impianto deve notificare all'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico l'entrata in funzione delle installazioni mediante formulario (art. 22 cpv. 5 LPAC); deve inoltre trasmettere, se del caso, copia dei protocolli delle prove eseguite (prova di tenuta opera di protezione, ecc.).
- (18) Se il cemento per l'esecuzione dei lavori viene prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere devono essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.

Gestione rischi ambientali:

- (19) L'attivazione e la disattivazione di questo genere d'impianti devono essere notificate all'UFAM. L'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo deve ricevere la segnalazione.

- (20) Il proprietario delle nuove pompe a calore aria/acqua reversibili deve notificarli all'UFAM e sottostà agli obblighi legali indicati nell'*Aiuto all'esecuzione Impianti e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione* (UFAM, 2022).
- (21) Gli impianti ad evaporazione diretta e senza circuito secondario, destinati al raffreddamento di locali elettrici, in accordo all'allegato 2.10 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), sono permessi soltanto alle seguenti condizioni:
- a. Mono-split: contengono un refrigerante con <750; contengono un refrigerante 750 e una capacità superiore a 3kg di refrigerante per circuito.
 - b. Multi-split: impiegano fino a 40 unità di evaporazione e un massimo di 80 kW; impiegano al massimo 3 unità di evaporazione e una potenza di raffreddamento superiore a 80 kW.

Organismi pericolosi per l'ambiente:

- (22) È vietato il trasporto dello strato superficiale del terreno fino a una profondità di 30 cm dalla zona infestata. Una deroga può essere richiesta secondo il punto 2 capoverso 4 della decisione generale dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) del 18 marzo 2024 per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino.
- (23) I veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo possono lasciare la zona infestata soltanto se sono stati puliti in modo che non vi sia più alcun rischio di propagazione di terriccio e di resti vegetali.
- (24) Per le modalità di lavorazione, trasporto e smaltimento di suolo e di materiale vegetale/neo-fite la SPAAS rinvia alle condizioni contenute nella decisione del 18 marzo 2024 dell'UFAG.

Gestione dei rifiuti:

- (25) Valutazione dell'impiego di calcestruzzo riciclato RC-C anche per le solette e le pareti.

Amianto e altre sostanze nocive:

- (26) I lavori di bonifica da amianto e sostanze nocive devono essere eseguiti secondo le indicazioni della perizia (IFEC Ingegneria SA del 24 maggio 2023) e sorvegliati da uno studio ambientale riconosciuto.

Inquinamento luminoso:

- (27) Gli impianti devono essere debitamente schermati in modo che l'illuminazione si limiti a ciò che s'intende illuminare e non venga dispersa ai lati e l'orizzonte oltre misura.
- (28) L'intensità dell'illuminazione deve essere limitata al minimo indispensabile a rendere visibile ciò che desidera illuminare.
- (29) L'illuminazione deve essere spenta o ridotta nelle fasce orarie contraddistinte da scarsa utenza, fermo restando che la sicurezza di quest'ultima sia garantita.

Ufficio dei beni culturali:

- (30) Tenuto conto dell'interesse ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali (LBC; RL 445.100) vige l'obbligo di notificare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori al Servizio archeologi dell'Ufficio dei beni culturali ogni intervento suscettibile di modificare lo stato del fondo (art. 16 del regolamento sulla protezione dei beni culturali RLBC; RL 445.110), ossia i sondaggi, installazioni di cantiere (gru), scavi, opere di canalizzazione, sistemazione esterna, ecc.
- (31) 15 giorni prima dell'installazione del cantiere, occorre comunicare per iscritto al competente servizio la data d'inizio dei lavori e la persona di riferimento della direzione lavori per concordare le modalità di avvio dello scavo, controllare gli interventi fin dai primi movimenti di terra e, in caso di ritrovamenti, coordinare le successive operazioni.

5. *Preavviso dell'UFAM*

Nel suo parere del 20 giugno 2025, l'UFAM ha dichiarato approvare il progetto, a condizione che le seguenti richieste vengano rispettate:

Natura e paesaggio:

- (32) Per l'illuminazione si devono prevedere luci rivolte verso il basso, schermate sulla parte superiore, con LED bianco caldo (max 3000 K) e occorre evitare fasci di luce verso il cielo. La durata dell'illuminazione deve essere limitata agli orari di esercizio. L'illuminazione deve rispettare le prescrizioni contenute nelle *Raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose* (UFAM, 2021) e nella norma SIA 491 *Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili*.

Giustificazione: occorre ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio secondo l'articolo 3 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) nonché sulla fauna secondo l'articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN e l'articolo 1 della legge federale sulla caccia (LCP; RS 922.0).

- (33) L'UFAM sostiene le richieste formulate nel documento «DNA-A8672_33_Allegato15_ELE_Concetto_Illuminazione_Esterna» per la riduzione dell'inquinamento luminoso, in particolare l'abbassamento da 3000 K a 2300 K. I dispositivi d'illuminazione devono essere schermati, in modo che illuminino solamente la superficie dello spiazzo antistante e non l'area boschiva adiacente.

Giustificazione: occorre ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio secondo l'articolo 3 LPN nonché sulla fauna secondo l'articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN e l'articolo 1 LCP.

- (34) Prima dell'inizio dei lavori, la richiedente deve verificare se nel perimetro di progetto sono presenti specie esotiche invasive. Se del caso, le zone direttamente colpite vanno monitorate durante la fase di costruzione e nei primi tre anni successivi al termine dei lavori. In presenza di specie esotiche invasive, la richiedente deve adottare misure adeguate a eliminarle.

Giustificazione: occorre prevenire la diffusione di piante invasive secondo gli articoli 15 capoverso 2 e 52 capoverso 1 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911).

- (35) Per conservare la funzionalità del corridoio faunistico, la richiedente deve garantire che non siano erette ulteriori recinzioni né durante la realizzazione del progetto definitivo né dopo la sua conclusione.

Giustificazione: misure di protezione secondo l'articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN. La diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori che vivono allo stato selvatico va conservata secondo l'articolo 1 LCP. Secondo la prassi usuale, gli spazi vitali di cui all'articolo 1 LCP sono equiparati a quelli di cui all'articolo 18 LPN. In caso di interventi tecnici si applica l'articolo 18 capoverso 1^{ter} LPN.

- (36) Il tetto previsto deve essere inverdito in misura estensiva con miscele di erbe indigene. Inoltre, devono essere create delle piccole strutture quali cumuli di legno morto e nicchie rocciose.

Giustificazione: inverdimento del tetto come elemento ragionevole e necessario della compensazione ecologica di cui all'articolo 18b capoverso 2 LPN; protezione delle specie secondo l'articolo 20 capoverso 2 sull'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).

- (37) I lavori di demolizione devono essere effettuati tra settembre e ottobre, cioè al di fuori delle stagioni riproduttive e dei periodi di letargo di pipistrelli e ghiri.

Giustificazione: misure di protezione secondo l'articolo 20 OPN.

Foresta:

- (38) La richiedente deve assicurare che i lavori in relazione alla deroga della distanza dal bosco avvengano nel rispetto dell'area boschiva adiacente. In particolar modo, è severamente vietato erigervi baracche o deporvi materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere.

Giustificazione: le costruzioni e gli impianti a prossimità della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione (art. 17 cpv. 1 della legge federale sulle foreste, LFo; RS 921.0).

(39) La richiedente, per realizzare la deroga alla distanza dal bosco, deve coinvolgere il Servizio forestale cantonale competente.

Giustificazione: per la delimitazione del perimetro della distanza dalla foresta bisogna tener conto del bosco che rimane ai sensi dell'art. 20 LFo (evitare possibili danni al popolamento rimanente che possono essere causati dal vento, dalla forte irradiazione solare, ecc.).

(40) L'autorità decisionale della Confederazione (SG DDPS) comunica all'UFAM (divisione specie, ecosistemi, paesaggi, sezione gestione del paesaggio) e alla rispettiva autorità cantonale l'entrata in vigore della decisione.

Giustificazione: le autorizzazioni e le disposizioni di diritto forestale diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato (art. 47 LFo).

Suolo:

(41) I lavori devono essere realizzati nel rispetto delle normative e direttive vigenti: Costruire gestendo correttamente il suolo (UFAM, 2022); *Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio* (UFAM, 2021); norme VSS SN 640581; *Terrassement, sol. Protection des sols et construction* (2017).

Giustificazione: articoli 6, 7, 12 e 13 dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12); ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600).

(42) La richiedente deve rispettare e applicare le richieste (16 – 18) del preavviso del 26 marzo 2025 del servizio cantonale competente (22 – 24 nella presente decisione).

Giustificazione: articoli 6, 7 e 13 O suolo.

6. *Valutazione da parte dell'autorità concedente*

a. *Elettricità*

Giusta l'articolo 30 capoverso 2 dell'OAPCM, l'autorità competente per l'approvazione dei piani comunica le sue decisioni per scritto alle autorità specializzate della Confederazione interessate.

In generale, l'ESTI ha richiesto di ricevere una copia della presente decisione (1). Essendo stata consultata in qualità d'autorità specializzata per il presente progetto, in applicazione dell'articolo sopramenzionato, l'ESTI riceverà una copia della decisione. La richiesta è dunque priva d'oggetto, *nessun onere sarà ritenuto.*

Ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25), l'impresa deve notificare per iscritto all'ESTI il completamento dell'impianto e allegare una conferma del costruttore dalla quale risulti che l'impianto soddisfa i requisiti legali e le norme tecniche riconosciute.

L'ESTI ha richiesto che la notifica venga trasmessa tramite la SG DDPS, in quanto autorità competente unica (2). La richiedente ha confermato poter eseguire la richiesta. L'Autorità d'approvazione ritiene la richiesta giustificata e proporzionata in quanto permette di assicurare la corretta notifica alle autorità interessate. *Un onere sarà previsto in tal senso.*

Nel suo parere, l'ESTI ha precisato che sono fatti salvi eventuali aggiunte che si rendano necessarie in occasione dell'ispezione a pagamento degli impianti completati (3). Qualora delle aggiunte dovessero rivelarsi necessarie durante un'ispezione, la richiedente dovrà attuarle affinché le sue installazioni siano conformi alle disposizioni legali. La richiedente ha confermato poter rispettare la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la domanda una mera informazione, in quanto la richiedente deve realizzare il progetto conformemente alle disposizioni legali vigenti. Per questo motivo, *nessun onere sarà ritenuto.*

In relazione con l'installazione della cabina di trasformazione, l'ESTI ha formulato tre domande (4–6) concernenti le specifiche del produttore dell'impianto, le misure di scarico della pressione della cabina di trasformazione e l'adattamento del fusibile di tipo gTR alla potenza del trasformatore. Questi aspetti dovranno essere presentati all'ispettore con la relativa documentazione.

La richiedente ha confermato poter realizzare queste richieste. L'Autorità d'approvazione ritiene quest'ultime giustificate e proporzionate. *Degli oneri ne conseguiranno.*

Infine, è importante notare che l'ESTI ha preavvisato sfavorevolmente la posizione della zona fumatori in vicinanza dei trasformatori. Per questo motivo, l'Autorità d'approvazione richiede che il suo posizionamento venga rivalutato e spostato in un'altra area. *Un onere sarà ritenuto.*

b. Protezione delle acque

Giusta l'articolo 6 della legge federale sulla protezione delle acque (LAc; RS 814.20), è vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrarsi nelle acque sostanze che possono inquinare. È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque, se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua. Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LPAc, le acque di scarico inquinate devono essere trattate. Possono essere immesse o lasciate infiltrare nelle acque solo con il permesso dell'autorità cantonale.

La SPAAS ha richiesto, qualora il parcheggio coperto/garage fosse dotato di scarico sul pavimento, che questo sia munito di disoleatore e dissabbiatore, e sia collegato alla canalizzazione acque luride e non al bacino d'infiltrazione per le acque meteoriche. Inoltre, deve essere vietato il lavaggio di automezzi sia all'interno che sul sedime (13).

La richiedente ha confermato poter integrare la richiesta. L'Autorità d'approvazione ritiene la richiesta proporzionata e giustificata. *Due oneri saranno ritenuti.*

Per quanto riguarda l'azionamento dell'ascensore, qualora fosse di tipo oleodinamico, la SPAAS ha richiesto che questo rispetti diverse disposizioni (14). La richiedente ha confermato nel suo parere conclusivo che l'ascensore sarà elettrico, la richiesta cantonale è dunque priva d'oggetto. *Nessun onere sarà ritenuto.*

In merito al nuovo trasformatore, la SPAAS ha formulato le seguenti tre richieste.

In primo luogo, ha domandato che sotto di esso venga posata una vasca di contenimento. La stessa deve essere stagna e resistente all'olio, nonché avere una capienza pari a quella dell'olio contenuto nel trasformatore. Qualora la vasca di contenimento fosse costruita con materiale minerale (beton), deve essere munita di rivestimento resistente agli olii, di tipo approvato e provvisto di rapporto d'esame (laminato o teli). Il rivestimento deve essere applicato da una ditta specializzata a eseguire lavori speciali (15).

In secondo luogo, è stato richiesto che la distanza minima tra le pareti della vasca di contenimento e il trasformatore sia di almeno 15 cm su tutto il perimetro (16).

In terzo luogo, la SPAAS ha domandato che venga notificata l'entrata in funzione delle installazioni all'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento, rinviando all'articolo 22 capoverso 5 LPAc (17).

La richiedente ha confermato poter rispettare queste richieste. L'Autorità d'approvazione le ritiene giustificate e proporzionate. *Ne conseguiranno degli oneri.*

Infine, la SPAAS ha richiesto che qualora il cemento per l'esecuzione dovesse essere prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere dovranno essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione (18).

La richiedente ha accolto la richiesta. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta giustificata e proporzionata. *Un onere sarà ritenuto.*

c. Gestione rischi ambientali

Ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1), l'applicazione dell'ordinanza è di competenza della Confederazione. Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla detta ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza.

In applicazione dell'articolo 126 LM in combinato disposto con l'articolo 41 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), il DDPS è responsabile dell'esecuzione dell'OIA per gli edifici e gli impianti militari.

Ai sensi dell'allegato 1.5 numero 7.2.2 capoverso 2 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), sono esentati dall'obbligo di notifica all'UFAM gli apparecchi e gli impianti che servono alla difesa nazionale. Ugualmente, non esiste un obbligo di notifica all'UFAM per gli impianti stazionari contenenti più di 3 kg di prodotti refrigeranti che servono alla difesa nazionale (all. 2.10 n. 5.1-5.2 ORRPChim).

In materia di impiego di esafluoruro di zolfo (SF6) quale isolante, la SPAAS ha richiesto che l'attivazione e la disattivazione di questo genere d'impianti siano notificate all'UFAM e segnalate all'Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo (19).

Dalla documentazione non si evince se il progetto prevede l'utilizzo di SF6. La richiedente ha confermato che con la certificazione Minergie-ECO l'utilizzo di SF6 non è ammesso. In ogni caso, quest'obbligo non sussiste per gli impianti della difesa nazionale e sulla base di quanto precede, l'Autorità d'approvazione ritiene la richiesta priva d'oggetto. *Nessun onere sarà ritenuto.*

In materia di prodotti refrigeranti, la SPAAS ha domandato (20) la notifica delle nuove pompe a calore aria/acqua reversibili all'UFAM e ha sottolineato che devono essere rispettati gli obblighi legali presenti nell'*Aiuto all'esecuzione Impianti e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione* (UFAM, 2022).

La pompa di calore sarà installata in una struttura che serve alla difesa nazionale, di conseguenza, la sua notifica non è necessaria secondo le disposizioni vigenti. In merito al rinvio generico all'applicazione degli obblighi legali contenuti nell'*Aiuto all'esecuzione* sopramenzionato, è importante sottolineare che la richiedente è tenuta a realizzare il progetto secondo le norme in vigore.

L'Autorità d'approvazione informa le autorità interessate che il DDPS dispone di un inventario per gli impianti stazionari contenenti più di 3 kg di prodotti refrigeranti e la richiedente è tenuta a notificarli internamente. *Nessun onere ne conseguirà.*

Per quanto riguarda gli impianti mono-split e multi-split, la SPAAS ha richiesto il rispetto delle condizioni previste all'allegato 2.10 numero 2.1 capoversi 3 e 4 ORRPChim (21). Trattandosi di un rinvio generico alle disposizioni vigenti, la domanda è priva d'oggetto poiché la richiedente è tenuta a rispettare quest'ultime. *Nessun onere sarà ritenuto.*

d. Natura e paesaggio

Corridoio faunistico

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. Il corridoio faunistico d'importanza sovraregionale (oggetto TI-24) attraversa la piazza d'armi di Monteceneri, nonché superfici ampiamente recintate e la strada cantonale.

Per conservare la funzionalità del corridoio faunistico, l'UFAM ha richiesto che la richiedente garantisca che non siano erette ulteriori recinzioni né durante la realizzazione del progetto definitivo né dopo la sua conclusione (35).

Il progetto non prevede alcuna recinzione. Ogni nuova installazione dovrà essere sottoposta alla SG-DDPS per approvazione. Solo una volta depositata una nuova domanda di costruzione, l'Autorità d'approvazione potrà pronunciarsi su progetti futuri. In tal senso, si ritiene la richiesta dell'UFAM priva d'oggetto. *Nessun onere sarà ritenuto.*

Chiroterri e roditori

Come indicato nell'incarto di domanda, sono state osservate diverse tracce di roditori (topi e ghiri), mentre non vi sono tracce della presenza di pipistrelli all'interno delle strutture che saranno demolite. Tuttavia, è stato precisato che non è stato possibile accedere a tutti gli spazi (Presa di posizione NPE, 7 marzo 2024).

Ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1), è vietato uccidere, ferire o catturare gli animali protetti secondo l'allegato 3 nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova.

Trattandosi di specie animali protette (i chiroterri a livello nazionale, allegato 3 dell'OPN; i gliridi a livello cantonale, allegato 4 dell'OPN), l'UFAM ha richiesto quali misure di protezione che i lavori di demolizione siano effettuati tra settembre e ottobre, ossia al di fuori delle stagioni riproduttive e dei periodi di letargo di pipistrelli e ghiri (37).

La richiedente ha confermato poter integrare la richiesta. L'Autorità d'approvazione ritiene la richiesta giustificata e proporzionata. *Un onere ne conseguirà.*

Poiché il progetto prevede anche un rinverdimento del tetto, è stato richiesto che questo avvenga in misura estensiva con miscele di erbe indigene e vengano create delle piccole strutture quali cumuli di legno morto e nicchie rocciose (36).

La richiedente ha confermato poter realizzare la domanda. L'Autorità d'approvazione ritiene la richiesta giustificata e proporzionata. *Un onere sarà ritenuto.*

Inquinamento luminoso

Le emissioni luminose causate dalla costruzione e dall'esercizio di impianti nell'ambiente rientrano nel campo d'applicazione della LPAmb. Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 LPAmb).

Nel suo parere, la SPAAS ha concretizzato il principio di prevenzione in tre misure. L'autorità cantonale ha per l'appunto richiesto che gli impianti vengano debitamente schermati in modo che l'illuminazione sia limitata a ciò che s'intende illuminare e non venga dispersa ai lati e l'orizzonte oltre misura. In aggiunta, l'intensità dell'illuminazione deve essere limitata al minimo indispensabile a rendere visibile ciò che desidera illuminare. Infine, ha domandato che l'illuminazione sia spenta o ridotta nelle fasce orarie contraddistinte da scarsa utenza, fermo restando che la sicurezza di quest'ultima sia garantita (27-29).

La richiedente ha accolto le richieste sopracitate. Sulla base di quanto precede, l'Autorità d'approvazione considera queste misure giustificate e proporzionate poiché assicurano il rispetto del principio di prevenzione. *Degli oneri ne conseguiranno.*

In aggiunta a quanto già stabilito nel concetto d'illuminazione esterna, l'UFAM ha richiesto che i dispositivi d'illuminazione siano schermati, in modo che illuminino solamente la superficie dello spiazzo antistante e non l'area boschiva adiacente. L'illuminazione deve prevedere luci rivolte verso il basso, schermate sulla parte superiore, con LED bianco caldo (max 3000 K), così da evitare fasci di luce verso il cielo. La durata dell'illuminazione deve essere limitata agli orari di esercizio. Infine, è domandato che l'illuminazione rispetti le prescrizioni contenute

nelle *Raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose* (UFAM, 2021) e nella norma SIA 491 *Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili* (32–33).

La richiedente ha accettato queste richieste. L'Autorità d'approvazione ritiene le domande giustificate e proporzionate. L'UFAM ha ripreso quanto già richiesto dalla SPAAS, fornendo tuttavia ulteriori dettagli e rinviando in generale alle disposizioni vigenti. *Degli oneri saranno previsti.*

Neofite invasive

L'utilizzazione nell'ambiente di organismi alloctoni deve avvenire in modo tale da non mettere in pericolo l'uomo, gli animali e l'ambiente e da non pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente, OEDA; RS 814.911). Se compaiono organismi che potrebbero mettere in pericolo l'uomo, gli animali o l'ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile, devono essere ordinate delle misure necessarie per combatterli e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro la loro insorgenza (art. 52 cpv. 1 OEDA).

Conformemente all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione vegetale da organismi nocivi particolarmente pericolosi (OSaIV; RS 916.20), l'Ufficio federale dell'Agricoltura (UFAG), in qualità di autorità competente, può ordinare delle misure adeguate contro il pericolo di diffusione di organismi. Via decisione generale, l'UFAG ha stabilito le misure da adottare contro la diffusione di *Popillia japonica* Newman, la quale viene aggiornata in base allo sviluppo della diffusione nei Cantoni interessati. In data 27 agosto 2025, l'UFAG ha adottato l'ultima decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman.

Nel suo parere, la SPAAS ha fondato tre domande su una decisione generale dell'UFAG del 18 marzo 2024. Diverse decisioni sono state adottate in seguito (19 novembre 2024, 6 marzo 2025 e 27 agosto 2025). Il contenuto della decisione generale dell'UFAG sulla quale si fondano le richieste 22–24 della SPAAS non ha subito alcuna modifica rispetto a quella in vigore (27 agosto 2025).

Poiché queste condizioni riformulano e riprendono il contenuto della decisione generale del 27 agosto 2025, l'Autorità d'approvazione stima che l'applicazione della decisione in vigore, inserendola in un onere, venga a rinforzare l'impegno che la richiedente deve consacrare per la tutela dell'area durante i lavori legati al dissodamento dalla minaccia che costituiscono le neofite. Di conseguenza, le condizioni saranno *l'oggetto di un unico onere.*

In materia di piante invasive, L'UFAM ha formulato un'altra domanda, ossia che la richiedente verifichi prima dell'inizio dei lavori la presenza nel perimetro di progetto di specie esotiche invasive. Se del caso, le zone direttamente colpite dovranno essere monitorate durante la fase di costruzione e nei primi tre anni successivi al termine dei lavori. In presenza di specie esotiche invasive, la richiedente deve adottare misure adeguate a eliminarle (34).

La richiedente ha accolto la richiesta. L'Autorità d'approvazione ritiene quest'ultima giustificata e proporzionata. *Un onere ne conseguirà.*

e. Gestione dei rifiuti

In materia di gestione dei rifiuti, la SPAAS ha richiesto che venga valutato l'impiego di calcestruzzo riciclato RC-C anche per le solette e le pareti (25).

Nel suo parere conclusivo, la richiedente ha informato che per la certificazione MINERGIE-ECO è già previsto l'uso di calcestruzzo con inerti riciclati dove staticamente possibile, in particolare per i sottofondi, i riempimenti, le platee e le pareti contro terra.

L'Autorità d'approvazione ritiene dunque che per l'ottenimento della certificazione la richiedente ha già effettuato la valutazione richiesta. Per questo motivo, *nessun onere sarà previsto.*

f. Sostanze nocive

A causa della presenza di sostanze nocive nelle costruzioni esistenti da demolire, la SPAAS ha domandato che i lavori di bonifica da amianto e sostanze nocive siano eseguiti secondo le indicazioni della perizia presente nell'incarto di domanda (IFEC Ingegneria SA, 24 maggio 2023) e che la sorveglianza dei lavori avvenga tramite uno studio ambientale riconosciuto (26).

La richiedente ha confermato poter integrare la richiesta. Il progetto deve essere eseguito secondo quanto indicato nell'incarto di domanda. Tuttavia, l'Autorità d'approvazione ritiene proporzionata e giustificata la sorveglianza dei lavori da parte di uno studio ambientale riconosciuto. *Un onere sarà ritenuto in tal senso.*

g. Protezione dei beni culturali

L'Ufficio dei beni culturali cantonale ha informato che il progetto concerne un mappale situato all'interno di una zona d'interesse archeologico in vigore di Monteceneri-Rivera (Monte Ceneri, scheda SIBC n. PIA331). L'Ufficio ha segnalato che conformemente all'articolo 16 del regolamento sulla protezione dei beni culturali RLBC; RL 445.110), tenuto conto dell'interesse di tutela, vige l'obbligo di notificare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori al Servizio archeologia dell'Ufficio dei beni culturali ogni intervento suscettibile di modificare lo stato del fondo, ossia sondaggi scavi, installazioni di cantiere, opere di canalizzazione, sistemazione esterna, ecc. (30). Inoltre, viene richiesto che, 15 giorni prima dell'installazione del cantiere, venga comunicato per iscritto al competente Servizio la data d'inizio dei lavori e la persona di riferimento della direzione dei lavori per concordare le modalità di avvio dello scavo, controllare gli interventi fin dai primi movimenti di terra e, in caso di ritrovamenti, coordinare le successive operazioni (31).

La richiedente ha indicato poter integrare le richieste cantonali nel progetto. L'Autorità d'approvazione considera le richieste proporzionate e giustificate. *Ne conseguiranno due oneri.*

h. Foresta

Ai sensi dell'articolo 17 della legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0), le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione. Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni. La distanza minima cantonale è di 10 m (art. 6 della legge cantonale sulle foreste).

Per l'edificazione del nuovo Centro medico regionale la richiedente ha dimostrato che non esiste un variante che, per la costruzione e i piazzali necessari, non enterebbe in conflitto con l'area boschiva che domina il comparto. Tuttavia, la variante scelta si avvicina a 6 m dal limite del bosco solamente nel suo angolo sud-est, dove oggi si trova una costruzione che non risponde più alle esigenze dell'esercito e che ha per la sua interezza una distanza dai 4 ai 6.3 m dal limite del bosco. Con la demolizione della costruzione esistente e la costruzione del nuovo Centro, si va ad aumentare lo spazio tra la foresta e le costruzioni nel comparto.

Sulla base di quanto precede, l'Autorità d'approvazione ritiene che sia stato dimostrato, malgrado le varianti studiate, che il progetto non può essere realizzato nel rispetto della distanza minima dalla foresta. Trattandosi di un impianto d'importanza strategica nazionale, *si considera vi siano gravi motivi che giustifichino il rilascio di una deroga alla distanza minima dalla foresta ai sensi dell'articolo 17 LFo.*

L'UFAM ha formulato due richieste da rispettare. In primo luogo, la richiedente deve assicurare che i lavori in relazione alla deroga della distanza dal bosco avvengano nel rispetto dell'area boschiva adiacente. In particolar modo, è severamente vietato erigervi baracche o deporvi materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere. In secondo luogo, per realizzare la deroga alla distanza dal bosco, la richiedente deve coinvolgere il Servizio forestale cantonale competente, affinché vengano evitati possibili danni al popolamento rimanente (38-39).

La richiedente ha confermato poter integrare le richieste. L'Autorità d'approvazione ritiene quest'ultime proporzionate e giustificate. *Ne conseguiranno due oneri.*

Nel suo parere, l'UFAM ha formulato un'indicazione all'attenzione dell'Autorità d'approvazione, ovvero che l'entrata in vigore della presente decisione sia notificata alla Divisione specie, ecosistemi, paesaggi (sezione gestione del paesaggio) dell'UFAM e alla rispettiva autorità cantonale competente (40). La decisione d'approvazione sarà notificata all'UFAM come pure al Canton Ticino. Come indicato al punto 7 (vedi sotto), la decisione d'approvazione entra in vigore se nessun ricorso viene presentato al Tribunale amministrativo federale entro il termine di ricorso di 30 giorni. L'Autorità d'approvazione ricorda che, spetta alle autorità interessate di sapere quando la decisione è entrata in vigore e informarsi se è stato presentato un eventuale ricorso all'Autorità d'approvazione dopo la scadenza del termine di ricorso di 30 giorni. *Non trattandosi di una richiesta formale, nessun onere verrà disposto.*

i. Protezione del suolo

L'UFAM ha richiesto (41) che i lavori siano realizzati nel rispetto delle normative e direttive vigenti (*Costruire gestendo correttamente il suolo*, UFAM, 2022; *Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio*, UFAM, 2021; norme VSS SN 640581; *Terrassement, sol. Protection des sols et construction*, 2017).

La richiedente deve eseguire il progetto secondo le disposizioni vigenti. Trattandosi di un rinvio generico a quest'ultime, l'Autorità d'approvazione ritiene la domanda priva d'oggetto. *Nessun onere verrà disposto.*

j. Energia

In materia di risparmio energetico, la SPAAS ha domandato che le venga presentata la certificazione Minergie-ECO definitiva (9).

La richiedente ha accolto la richiesta cantonale. L'Autorità d'approvazione ritiene questa richiesta giustificata e proporzionata. *Ne conseguirà un onere.*

In ottemperanza agli articoli 14 e 36 del regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn; RL 740.110), la SPAAS ha richiesto che l'impianto fotovoltaico (60,2 kW) sia realizzato come da progetto e approvato (10). La richiedente ha accettato la richiesta.

Con la presente decisione l'impianto è approvato e la richiedente è tenuta a realizzare il progetto secondo l'incarto di domanda depositato. In tal senso, l'Autorità d'approvazione *non ritiene giustificato ordinare un onere poiché la richiesta è priva d'oggetto.*

In aggiunta a ciò, è stato richiesto che i pannelli presentino un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica e siano privi di rivestimenti contenenti PFAS (11-12).

La richiedente ha confermato poter integrare le richieste. L'Autorità d'approvazione ritiene le richieste giustificate e proporzionate. *Un unico onere sarà ritenuto.*

k. Prevenzione dei rumori

Il progetto deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.14) e dei provvedimenti della *Direttiva sul rumore dei cantieri* (UFAM, 2006, stato 2011).

La SPAAS ha richiesto l'applicazione dei provvedimenti del gruppo A per i trasporti edili, del gruppo B per i lavori edili rumorosi e dei provvedimenti e del gruppo C per i lavori edili molto rumorosi (8).

Nell'incarto di domanda, la richiedente non ha fornito indicazioni in merito. I locali sensibili al rumore distano a meno di 300 m dall'area di realizzazione del progetto. Conformemente all'articolo 12 del Piano regolatore della Sezione Rivera, Comune di Monteceneri, alle zone agricole è attribuito il grado di sensibilità III. Poiché la durata del cantiere è superiore ad un anno, l'Autorità d'approvazione concorda con quanto proposto dalla SPAAS.

La richiedente ha indicato poter applicare i provvedimenti richiesti. *Un onere sarà previsto.*

l. Protezione dell'aria

Per quanto concerne la protezione dell'aria, devono essere rispettate le disposizioni legali, ovvero l'OIAI e le norme in vigore in materia, in particolare la *Direttiva aria cantieri* (UFAM,

2016). I provvedimenti del gruppo A costituiscono i provvedimenti di base. Vengono applicati i provvedimenti del gruppo B se uno dei criteri (durata, superficie, cubatura) della corrispondente classe d'ubicazione è adempiuto (cfr. tab. 2).

La SPAAS ha richiesto l'applicazione dei provvedimenti del gruppo B della *Direttiva* (7).

L'Autorità d'approvazione ritiene corretta l'applicazione dei provvedimenti sopramenzionati, in quanto i lavori sono previsti su una durata superiore a un anno e mezzo. La richiedente ha accolto la richiesta. *Un onere sarà ritenuto.*

C. Risultato

Sulla base del presente esame non sussistono aspetti per i quali sarebbero violate le prescrizioni della legislazione applicabile in concreto. Di conseguenza, il presente progetto soddisfa il diritto materiale e formale applicabile e le premesse per l'approvazione dei piani di costruzioni militari sono adempiute.

III

decide:

1. Approvazione dei piani

Il progetto di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale, nella domanda del 20 dicembre 2024, concernente

Comune di Monteceneri, Piazza d'armi Monteceneri; Costruzione del nuovo Centro Medico della Regione (CMR)

con la documentazione seguente:

- Progetto DNA-A/8672, Relazione tecnica, 18.12.2024
- Piano delle coperture, 1:500, 08672_AC_2_1_1001, 31.10.2024
- Piano di situazione, 1:200, 08672_AC_2_1_1002, 29.10.2024
- Pianta Piano Seminterrato, 1:100, 08672_AC_2_1_1003, 29.10.2024
- Pianta Piano Terra, 1:100, 08672_AC_2_1_1004, 29.10.2024
- Pianta Primo Piano, 1:100, 08672_AC_2_1_1005, 29.10.2024
- Pianta Piano Copertura, 1:100, 08672_AC_2_1_1006, 29.10.2024
- Cabina di media, 1:100, 08672_AC_2_1_1007, 29.10.2024
- Piano smaltimento acque, 1:500, 08672_AC_2_1_1008, 29.10.2024
- Sezioni, 1:100, 08672_AC_2_1_2001, 29.10.2024
- Piano canalizzazioni, 1:200, 08672_AC_2_1_5001, 29.10.2024
- Prospetti, 1:100, 08672_AC_2_1_6001, 29.10.2024
- Estratto mappa, 1:25'000, 31.10.2024
- Calcolo energia e emissioni CO2, IFEC Ingegneria SA, 04.07.2024
- Schema Concetto Protezione Antincendio (CPA), 1:200, 09.07.2024
- Preavviso SECO, 14.02.2024
- Rapporto geologico-geotecnico e idrogeologico, AFRY Svizzera SA, 18.07.2023
- Ispezione amianto e altre sostanze nocive prima dei lavori di demolizione degli immobili (subalterno X, Y e W), IFEC Ingegneria SA, 24.05.2023
- Certificato Minergie -P-ECO provvisorio del 30.10.2024
- Incarto Minergie P-ECO, IFEC Ingegneria SA, *non datata*
- Formulario EN-104, 04.07.2024
- Preavviso mandatario NPEs, Maddalena associati Sagi, 07.03.2024
- Richiesta deroga distanza dal bosco, Ecocontrol SA, 22.11.2024
- Domanda A-1484006 – Linea di trasporto energia, 13.11.2024

- Domanda A-1483784 – Stazioni di smistamento e di trasformazione, 13.11.2024
 - Concetto di illuminazione e Presa di posizione consulente NPE, 26.09.2024
- è *approvato* sulla base delle considerazioni summenzionate e degli oneri stabiliti.

2. *Autorizzazione straordinaria*

Una deroga alla distanza minima dalla foresta è stata accordata conformemente all'articolo 17 LFo nel rispetto dei seguenti oneri nel capitolo sottostante.

3. *Oneri*

Generalità

- (1) L'inizio e la durata prevista dei lavori devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità competente per l'approvazione dei piani come pure al Comune di Monteceneri.
- (2) La richiedente deve informare l'Autorità competente per l'approvazione dei piani della conclusione dei lavori e inviarle un rapporto, al massimo tre mesi dopo la conclusione dei lavori.
- (3) Gli adattamenti ulteriori al progetto devono essere sottoposti all'autorità competente per l'approvazione dei piani, che si riserva il diritto di ordinare una nuova procedura d'approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti (art. 32 OAPCM).

Elettricità

- (4) La richiedente notificherà per iscritto all'ESTI tramite il DDPS il completamento dell'impianto e fornirà in allegato una conferma del costruttore dalla quale risulti che l'impianto soddisfa i requisiti legali e le norme tecniche riconosciute.
- (5) Le specifiche del produttore dell'impianto a media tensione e le relative istruzioni di montaggio e installazione saranno presentate all'ispettore al momento dell'ispezione.
- (6) Le misure di scarico della pressione della cabina di trasformazione saranno progettate in modo tale che le conseguenze di un aumento della pressione in caso di formazione di archi voltaici non comportino un pericolo per le persone o le cose. Le misure di scarico della pressione saranno eseguite secondo le specifiche del produttore del quadro MT.
- (7) Con la notifica di completamento, sarà fornita all'ESTI la prova che l'impianto ad alta tensione è stato installato correttamente secondo le specifiche del produttore e lo scarico della pressione in caso di guasto ad arco (perdita di gas e direzione di scoppio) non provochi danni a persone o cose.
- (8) Il fusibile di tipo gTr utilizzato sarà adattato alla potenza del trasformatore. La prova definitiva, oltre ai documenti approvati, della conformità agli art. 47, 62 cpv. 1 e 63 cpv. 1 dell'ordinanza sulla corrente forte per la protezione da sovracorrenti (sovraccarico, guasto a terra e cortocircuito), che garantisce uno spegnimento sicuro (tempo di spegnimento massimo di 1 secondo la comunicazione ESTI 2019-0702) fino al primo dispositivo di protezione a bassa tensione incluso, deve essere presentata all'ispettore insieme alla documentazione di prova del sistema di protezione durante l'ispezione.
- (9) La posizione della zona fumatori dovrà essere rivalutata affinché sia a debita distanza dai trasformatori.

Protezione delle acque

- (10) Il parcheggio coperto/garage se dotato di scarico sul pavimento sarà munito di disoleatore e dissabbiatore, e sarà collegato alla canalizzazione acque luride e non al bacino d'infiltrazione per le acque meteoriche.
- (11) E vietato il lavaggio di automezzi sia all'interno che sul sedime deve essere vietato.
- (12) Sotto al trasformatore contenente olio sarà posata una vasca di contenimento. La stessa dovrà essere stagna e resistente all'olio, nonché avere una capienza pari a quella dell'olio contenuto nel trasformatore.

- (13) Qualora la vasca di contenimento fosse costruita da materiale minerale (beton), essa sarà munita di rivestimento resistente agli olii, di tipo approvato, di provvisto di rapporto d'esame (laminato o teli). Il rivestimento sarà applicato da una ditta specializzata a eseguire lavori speciali.
- (14) La distanza minima tra le pareti della vasca di contenimento e il trasformatore sarà di almeno 15 cm su tutto il perimetro.
- (15) La richiedente notificherà all'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico l'entrata in funzione delle installazioni mediante formulario (art. 22 cpv. 5 LPAc). Se del caso, trasmetterà una copia dei protocolli delle prove eseguite (prova di tenuta opera di protezione, ecc.).
- (16) Se il cemento per l'esecuzione dei lavori sarà prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere dovranno essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.

Natura e paesaggio

- (17) I lavori di demolizione saranno effettuati tra settembre e ottobre, ossia al di fuori delle stagioni riproduttive e dei periodi di letargo di pipistrelli e ghiri.
- (18) Il rinverdimento del tetto avverrà in misura estensiva con miscele di erbe indigene e verranno create delle piccole strutture quali cumuli di legno morto e nicchie rocciose.
- (19) Gli impianti saranno debitamente schermati in modo che l'illuminazione si limiti a ciò che s'intende illuminare e non venga dispersa ai lati e l'orizzonte oltre misura (luci rivolte verso il basso, schermate sulla parte superiore, max 3000 K).
- (20) L'intensità dell'illuminazione sarà limitata al minimo indispensabile a rendere visibile ciò che deve essere illuminato.
- (21) L'illuminazione sarà spenta o ridotta nelle fasce orarie contraddistinte da scarsa utenza (limitata agli orari di esercizio), fermo restando che la sicurezza di quest'ultima sia garantita.
- (22) La richiedente applicherà la decisione del 27 agosto 2025 dell'UFAG concernente la limitazione della diffusione di *Popillia japonica* Newman.
- (23) La richiedente verificherà prima dell'inizio dei lavori nel perimetro del progetto la presenza di specie esotiche invasive. Se del caso, le zone direttamente colpite dovranno essere monitorate durante la fase di costruzione e nei primi tre anni successivi al termine dei lavori. In presenza di queste specie, la richiedente adotterà misure adeguate atte a eliminarle.

Sostanze nocive

- (24) I lavori di bonifica da amianto e sostanze nocive saranno eseguiti secondo le indicazioni della perizia presente nell'incarto di domanda sotto la sorveglianza di uno studio ambientale riconosciuto.
- (25) Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, la richiedente notificherà al Servizio archeologia dell'Ufficio dei beni culturali ogni intervento suscettibile di modificare lo stato del fondo.
- (26) 15 giorni prima dell'installazione del cantiere sarà comunicato per iscritto al Servizio archeologia dell'Ufficio dei beni culturali la data d'inizio dei lavori e la persona di riferimento della direzione dei lavori per concordare le modalità di avvio dello scavo, controllare gli interventi fin dai primi movimenti di terra e, in caso di ritrovamenti, coordinare le successive operazioni.

Foresta

- (27) La richiedente assicurerà che i lavori in relazione alla deroga della distanza dal bosco avvengano nel rispetto dell'area boschiya adiacente. È vietato erigervi baracche o deporvi materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere.

(28) la richiedente coinvolgerà il Servizio forestale cantonale competente per realizzare la deroga alla distanza dal bosco, affinché vengano evitati possibili danni al popolamento rimanente.

Energia

(29) La certificazione Minergie-ECO definitiva sarà trasmessa direttamente alla SPAAS.

(30) I pannelli presenteranno un basso grado di riflessione in base allo stato della tecnica e saranno privi di rivestimenti contenenti PFAS.

Prevenzione dei rumori

(31) I seguenti provvedimenti della *Direttiva sul rumore dei cantieri* saranno rispettati: gruppo A per i trasporti edili; gruppo B per i lavori edili rumorosi; gruppo C per i lavori edili molto rumorosi.

Protezione dell'aria

(32) I provvedimenti del gruppo B della *Direttiva aria cantieri* saranno applicati.

4. *Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

5. *Notificazione*

In applicazione dell'articolo 30 OAPCM, la presente decisione è notificata direttamente, per raccomandata, alle parti interessate dalla procedura e segnalata nel Foglio federale.

6. *Rimedio giuridico*

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione, per scritto e indicando i motivi, con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 130 cpv. 1 LM). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

**DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA,
DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT**
p.o. il capo Territorio e ambiente DDPS



Bruno Locher

Notificazione a

- armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale (per posta elettronica con allegato l'incarto del progetto approvato elettronicamente)
- Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona (R)
- Comune di Monteceneri, Cancelleria, Casella postale 329, 6802 Rivera (R)

P c a:

- armasuisse Immobili, DS SIP
- armasuisse Immobili, DS UNS
- armasuisse Immobili, FM
- Stato maggiore dell'Esercito, Immo D
- UFAM, Divisione della natura e del paesaggio, 3003 Berna
- Repubblica e Cantone Ticino, Divisione dell'economia, Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, Viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona
- WWF Svizzera (service@wwf.ch)
- Pro Natura (mailbox@pronatura.ch)